




Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni
SCHEMA DI CONSULTAZIONE NORMATIVA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Severino FIORE



Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva
lavoro e apprendimento Basilicata
Legge Regionale n. 9 del 13-05-2016





11. Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni

1) Legge 4 marzo 2009, n. 15

“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (...)”

art. 4 “(...) Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche”

comma 6: la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione

comma 7: ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come **accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”**

2) D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

“Attuazione della legge 15 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”


- **Capo II “Il Ciclo di gestione della performance”**

Entro il 31/01: Piano triennale della performance (art. 10, comma 1)

Gli obiettivi sono definiti su base triennale ed il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 5, comma 1)

La valutazione della performance organizzativa ed individuale avviene nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7) che coinvolge gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (art. 14: sostituiscono i servizi di controllo interno ed esercitano le attività di controllo strategico di cui al D. Lgs. 286/99), la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13) ed i dirigenti di ciascuna amministrazione (art. 12)

Entro il 30/06: Relazione sulla performance



N.B. **In caso di mancata adozione del Piano della performance** è fatto divieto di irrogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati (art. 10, comma 5)

La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III (art. 14, comma 6)

Capo III "Trasparenza e rendicontazione della performance"

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente (art. 11: abrogato dal D. Lgs. 33/2013)

Istituzione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di un'apposita Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

N.B. **In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8** è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti (art. 11, comma 9) [V. anche le sanzioni di cui all'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014]

3) D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

La trasparenza è intesa come **accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche** (art. 1)

Ne derivano specifici obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (art. 2), nell'apposita sezione **"Amministrazione Trasparente"** (art. 9) con conseguente diritto di chiunque di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'art. 7 (art. 3) [sebbene con le limitazioni previste dall'art. 4] e diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione (art. 5 cd. accesso civico)

Le pubbliche amministrazioni adottano e pubblicano il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente** (art. 10, comma 1) che costituisce una **sezione del Piano di prevenzione della corruzione** (art. 10, comma 2)

N.B. Gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con



programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione definita in via generale nel Piano della Performance (art. 10, comma 3)

I Capi da II a V disciplinano i singoli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto

Capo II (artt. 13-28) "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni"

Capo III (artt. 29-31) "Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche"

Capo IV (artt. 32-36) "Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte ed i servizi erogati"


Capo V (artt. 37-42) "Obblighi di pubblicazione in settori speciali"

A vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza sono Il Responsabile per la Trasparenza (art. 43), gli Organismi Indipendenti di Valutazione (art. 44) e la CIVIT anche in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45)

N.B. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 [nonché quelle di cui all'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014] _ Le responsabilità non ricadono unicamente sul Responsabile per la trasparenza; infatti questi non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

In base all'art. 43, comm3, infatti, tutti "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" _ **Sanzioni pecuniarie sono, poi, previste dall'art. 47 per la violazione degli specifici obblighi di pubblicazione di cui agli art. 14 e 22, comma 2** (v. la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 10 del 21/01/2015 ed il Regolamento della stessa Autorità adottato il 15/07/2015)

L'**allegato A del decreto** individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente". Sul punto sono intervenute anche le **delibere della CIVIT n. 50/2013 (in generale) e n. 144/2014 (relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico)** _ Di rilievo anche il **D. Lgs. 8/04/2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"**



4) D.L. 24 giugno 2014, n. 90 conv. nella Legge 11 agosto 2014, n. 114

“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”

Art. 19

In considerazione dello stretto collegamento tra prevenzione della corruzione e trasparenza, **le funzioni già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica dall'art. 1, commi 5 e 8, della Legge 190/2012 e dall'art. 48 del D. Lgs. 33/2013 sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione (comma 15)**

L'Autorità nazionale anticorruzione “salvo che il fatto non costituisca reato, applica (...) una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento” (comma 5, lett. b)

5) Collegamenti con la normativa sulla Privacy (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

L'art. 4 del D. Lgs. 33/2013 prevede precisi **“limiti alla trasparenza”** derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali, distinguendo le ipotesi in cui l'obbligo di pubblicazione deriva dallo stesso D. Lgs. 33/2013, dalle ipotesi in cui tale obbligo deriva da altre norme di legge o di regolamento e dalle ipotesi in cui non sussiste alcun obbligo di pubblicazione

In particolare, nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione** (art. 4, comma 4)


Con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2014) del Garante della Privacy sono state emanate le nuove **“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”**

6) Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

“ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

[In attuazione dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”]

Al fine di rafforzare la trasparenza, il legislatore delegato ha apportato significative modifiche al decreto legislativo n. 33/2013



La trasparenza viene ora intesa come **“accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”** (art. 1)

Essa viene assicurata aggiungendo agli obblighi di pubblicazione già previsti dal D. Lgs. 33/2013 la libertà di accesso di **chiunque**, non solo ai dati e documenti oggetto di tali obblighi di pubblicazione, ma **in generale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni** [sebbene nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti] (art. 2)


Ne deriva che **“tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7 (art. 3).**

L’accesso civico viene così inteso nella **duplice accezione** sia di diritto di accedere ai documenti che le pubbliche amministrazioni hanno ommesso di pubblicare nonostante fossero tenute a farlo (art. 5, comma 1) sia di diritto di informazione generalizzata su tutti gli atti (anche non soggetti a pubblicazione obbligatoria) sebbene nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5bis (art. 5, comma 2)

L’art. 5bis, infatti, disciplina i **casi di esclusione ed i limiti all’accesso civico di cui all’art.5, comma 2**, che deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali** in conformità con la disciplina legislativa in materia (comma 2, lett. a). In merito è previsto che l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d. lgs. 281/1997, adotta **linee guida recanti indicazioni operative** (comma 6). Ma anche con riferimento alla **trasparenza attuata mediante la pubblicazione** sono confermati i limiti previsti dal previgente art. 4 confluito nel nuovo art. 7 bis (v. punto 5)

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni viene **soppresso l’obbligo di redigere il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità**. Le amministrazioni devono, ora, indicare in una apposita sezione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 190/2012 i responsabili della trasparenza e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Inoltre la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un **obiettivo strategico** di ogni pubblica amministrazione, che deve tradursi nella definizione di **obiettivi organizzativi e individuali** (art. 10)

Vengono apportate, poi, alcune modifiche alle disposizioni di cui al Capo I-bis (artt. 6-12) **“Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”** e ai Capi II (artt. 13-28), III (artt. 29-31), IV (artt. 32-36) e V (artt. 37-42) che disciplinano i singoli obblighi di



pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013

A **vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza** restano il Responsabile della Trasparenza che coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di cui alla Legge 190/2012 (art. 43), gli Organismi Indipendenti di Valutazione (art. 44) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione ed il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5bis, costituiscono, infatti, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Sono state poi confermate le sanzioni previste dall'art. 9, comma 5, lett.b), del D.L. 90/2014. Le responsabilità continuano, però, a non ricadere unicamente sul Responsabile della Trasparenza, il quale non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 46)

In base all'art. 43, commi 3 e 4, del D. Lgs. 33/2013, infatti, "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" (comma 3), e "(...) controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico" (comma 4)

Sono confermate, infine, le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 47 per la violazione degli specifici obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 22

